



## CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

### **1. Introduzione**

Il presente documento ("Codice di condotta" o "Codice") stabilisce i valori e i principi che di desiderano siano alla base di tutte le relazioni tra le società e i dipendenti del Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. ("Pastificio") e i loro fornitori, compresi i fornitori di servizi ("fornitori"). Il documento comprende i principi del codice di condotta definito dal Gruppo Ebro Foods di cui il Pastificio Lucio Garofalo fa parte e lo integra con ulteriori approfondimenti.

Il Codice di condotta per i fornitori riprende gli impegni stabiliti nel Codice etico e stabilisce le linee guida che devono essere seguite da tutti i fornitori che stipulano contratti con il Pastificio, in particolare quelli che operano in paesi classificati ad alto rischio dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Il Codice ribadisce la volontà di operare in modo trasparente, prestando la massima attenzione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Sarà cura dei fornitori divulgare i principi e gli impegni stabiliti nel presente Codice all'interno della propria organizzazione e della propria catena di fornitura, qualora queste ultime forniscano beni e servizi alle società del Pastificio.

### **2. Campo di applicazione**

Il presente Codice è applicabile a tutti i fornitori di società del Pastificio, fatte salve eventuali disposizioni specifiche che potrebbero essere applicabili in conformità con le leggi, gli usi e le prassi locali nelle diverse giurisdizioni.

Il presente Codice è applicabile anche alle società del Pastificio e ai professionisti (es. Amministratori, dirigenti e dipendenti), che devono favorire il rispetto del Codice da parte dei Fornitori con cui hanno a che fare.

### **3. Regole e principi**

Oltre al Codice di condotta, i fornitori dovranno conformarsi ai requisiti dello standard SA8000 e richiedere lo stesso ai propri sub-fornitori (pur non vigendo l'obbligo di ottenere la certificazione). Le azioni dei fornitori saranno quindi disciplinate anche dalle seguenti regole e principi:

#### **3.1 Etica e integrità commerciale**

- I fornitori devono operare in modo etico, sostenendo l'onestà, l'uguaglianza e l'integrità.
- I fornitori devono rispettare pienamente le disposizioni di legge applicabili a tutti gli aspetti relativi alla loro attività e in tutte le giurisdizioni in cui operano. Ciò significa prendere le misure necessarie per verificare che



abbiano familiarità con le leggi e informare tutti i membri delle rispettive organizzazioni del loro obbligo di rispettarle e dell'istituzione e dell'attuazione di tali misure.

- I fornitori devono sradicare e prevenire qualsiasi forma di concussione e / o corruzione all'interno delle proprie strutture e aree di influenza.
- I fornitori non devono fare regali a dipendenti del Pastificio sotto forma di denaro, beni, servizi promozionali o di qualsiasi altra natura aventi un valore superiore a quello che può essere ragionevolmente considerato abituale per questo tipo di gesti e / o pratica comune.
- I fornitori garantiscono in ogni momento la riservatezza e la non divulgazione di qualsiasi informazione che possano avere sul Pastificio, anche dopo la cessazione del loro rapporto contrattuale.
- I fornitori si impegnano ad adottare comportamenti appropriati nella gestione delle informazioni riservate nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale del Pastificio.
- I fornitori sono tenuti ad attuare e mantenere prassi aziendali coerenti con i principi della concorrenza leale e le normative anti-trust, agendo conformemente alle normative nazionali e internazionali vigenti in materia di concorrenza; esempi di pratiche improprie consistono nelle attività di definizione dei prezzi, spartizione di quote di mercato e/o di clienti, turbativa d'asta.
- In caso di esternalizzazione di qualsiasi attività relativa a beni e servizi per il Pastificio, i fornitori garantiranno la totale tracciabilità e trasparenza dei subappaltatori coinvolti, assicurandosi che rispettino il presente Codice.

### **3.2 Gestione dei rapporti di lavoro.**

- I fornitori devono rispettare i diritti fondamentali contemplati nelle convenzioni e nelle raccomandazioni dell'ILO sui luoghi di lavoro.
- I fornitori devono offrire ai propri dipendenti condizioni di lavoro dignitose ed eque per quanto riguarda salari, orari di lavoro, riposo, ferie, permessi e la possibilità di raggiungere un adeguato equilibrio tra vita professionale e vita privata.

### **3.3 Diritti umani**

- I fornitori adottano le misure necessarie per garantire il totale rispetto dei diritti umani all'interno delle rispettive organizzazioni, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
- I fornitori devono rifiutare qualsiasi violazione dei diritti umani al di fuori delle loro organizzazioni.

### **3.4 Lavoro minorile**

- I minori al di sotto dei 18 anni di età, o al di sotto dell'età minima di impiego consentita dalle convenzioni ILO, non devono essere assunti o impiegati in tutta la catena di fornitura.



### 3.5 Lavoro forzato o obbligato

- Sono espressamente vietate tutte le forme di sfruttamento lavorativo e di lavoro forzato o obbligato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, è fatto divieto di limitare la libertà di movimento dei propri dipendenti e trattenere i documenti d'identità di questi, così come richiedere il pagamento di una "cauzione" come condizione d'impiego. I dipendenti devono poter terminare il rapporto di lavoro liberamente, sempre nel rispetto dei termini di preavviso di volta in volta previsti.
- I fornitori adottano tutte le misure necessarie per rispettare le regole e le raccomandazioni stipulate dal governo e / o dalle autorità locali. Non devono in alcun modo assumere lavoratori che non abbiano i permessi di lavoro necessari.
- Sono vietate tutte le minacce di violenza, molestie sessuali e qualsiasi altra minaccia o abuso, incluso l'abuso verbale.

### 3.6 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

- I fornitori riconoscono il diritto dei propri dipendenti a far parte di associazioni collettive che rappresentano gli interessi dei lavoratori, in conformità con le leggi applicabili.
- I fornitori devono rispettare i diritti delle organizzazioni, associazioni e sindacati dei lavoratori in modo che i loro membri possano essere rappresentati ed esercitare il loro diritto alla contrattazione collettiva ovunque sia previsto dalle leggi locali.

### 3.7 Parità di opportunità e trattamento

- I fornitori promuoveranno pari condizioni di accesso al lavoro, alla formazione e ai benefici per tutti i lavoratori con pari capacità.
- I fornitori devono garantire che nessun dipendente svolga un lavoro incompatibile con le proprie capacità fisiche o mentali.
- I fornitori devono garantire l'assenza di discriminazione sul lavoro sulla base di razza, colore, sesso, religione, ascendenza, origine o stato etnico o sociale, età, disabilità, stato civile, orientamento sessuale, opinione politica, affiliazione o salute.

### 3.8 Salari e orario di lavoro

- I fornitori garantiscono che gli stipendi e gli altri benefici corrisposti ai propri dipendenti siano conformi alle leggi e ai regolamenti delle regioni geografiche in cui operano.
- I fornitori devono offrire ai propri dipendenti orari di lavoro ragionevoli in conformità alle leggi locali. Gli orari di lavoro devono essere controllati.
- Lo straordinario deve essere volontario, vigilato e retribuito ad un tasso uguale o superiore a quello stabilito dalle leggi nazionali.



- I fornitori garantiscono il diritto dei propri dipendenti a prendere le ferie retribuite previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili in ogni paese.

### **3.9 Salute e sicurezza**

- I fornitori devono rispettare le leggi locali in materia di salute e sicurezza e i requisiti pertinenti stabiliti dall'ILO.

### **3.10 Luogo di lavoro**

- I fornitori devono garantire condizioni di lavoro sicure e salutarie per i propri dipendenti.

- I fornitori devono fornire un'adeguata formazione e supervisione a tutti i loro dipendenti che lavorano in condizioni potenzialmente pericolose.

- I fornitori devono fornire gratuitamente ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature e gli indumenti protettivi.

- I fornitori devono adottare le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di incendi, incidenti o infortuni dei lavoratori. Devono parimenti essere adottate le misure necessarie per prevenire l'insorgere di malattie professionali.

### **3.11 Sicurezza e qualità del prodotto**

- I fornitori devono garantire che tutti i prodotti forniti al Pastificio siano conformi alle leggi e agli standard applicabili in materia di sicurezza alimentare e qualità.

- I fornitori informano immediatamente il Pastificio di eventuali problemi ma anche solo dubbi in merito alla sicurezza del prodotto, adottando sempre il massimo approccio precauzionale nella gestione delle informazioni.

### **3.12 Ambiente**

- I fornitori devono rispettare le leggi e i regolamenti ambientali applicabili. L'ambiente è un bene comune che deve essere salvaguardato anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

- I fornitori si adoperano per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale e promuovere azioni di miglioramento in termini di emissioni, consumo di acqua, produzione e gestione dei rifiuti, consumo di energia, utilizzo di materie prime e altre risorse tramite l'impiego delle migliori tecnologie disponibili.



#### **4. Conformità al Codice**

- Il Pastificio e i suoi lavoratori assicurano che i fornitori accettino e rispettino il presente Codice, informando tutti i fornitori con i quali stipula dei contratti dell'esistenza del Codice.
- Il Pastificio si riserva il diritto di richiedere l'accettazione e il rispetto del Codice da parte dei propri fornitori, come prerequisito per l'avvio di un rapporto commerciale o in qualsiasi successivo momento, nel modo che riterrà opportuno, inclusa una dichiarazione formale e scritta.
- Il Pastificio si riserva il diritto di vigilare e verificare il rispetto da parte dei propri Fornitori delle regole e dei principi contenuti nel presente Codice.
- I fornitori si impegnano a consentire l'attuazione di attività di verifica che il Pastificio riterrà idonee a confermare la piena *compliance* a quanto previsto dal Codice.
- In caso di inadempienza da parte di un fornitore di una qualsiasi delle regole o principi stabiliti nel presente Codice, il Pastificio si riserva il diritto di richiedere l'attuazione delle necessarie misure correttive e di intentare qualsiasi azione legale a cui potrebbe avere diritto.

Maggio 2021

\*\*\*\*\*

#### **Documenti di riferimento:**

- Universal Declaration of Human Rights

<http://www.un.org/en/documents/udhr>

- United Nations Convention on the Rights of the Children

<http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm>

- ILO Conventions and Recommendations

<http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm>

<http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm>

- United Nation Global Compact

<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>

- Ebro Foods Code of Conduct

[http://www.ebrofoods.es/fileadmin/user\\_upload/codigo\\_de\\_conducta/EF-CODIGO%20DE%20CONDUCTA%202015%20EN.pdf](http://www.ebrofoods.es/fileadmin/user_upload/codigo_de_conducta/EF-CODIGO%20DE%20CONDUCTA%202015%20EN.pdf)

- Social Accountability 8000 International Standard - 2014

<https://sa-intl.org/programs/sa8000/>